

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-456/04) ⁽¹⁾

(Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di «viaggio che segue o precede» il viaggio di cabotaggio)

(2006/C 143/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agip Petroli SpA

Convenuti: Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di «viaggio che segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato»

Dispositivo

La nozione di «viaggio che segue o precede» il viaggio di cabotaggio, di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), comprende, in linea di principio, ogni viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, a prescindere dalla presenza di un carico a bordo. Tuttavia, non possono essere ammessi viaggi senza carico a bordo effettuati abusivamente allo scopo di aggirare le norme previste dal regolamento n. 3577/92. L'accertamento dell'esistenza di una pratica abusiva richiede, da un lato, che il viaggio

internazionale in zavorra, nonostante l'applicazione formale delle condizioni di cui all'art. 3, n. 3, del detto regolamento, abbia come risultato che l'armatore fruisca, per tutte le questioni relative all'equipaggio, dell'applicazione delle norme dello Stato di bandiera in spregio dell'obiettivo dell'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, il quale consiste nel consentire l'applicazione delle norme dello Stato ospitante a tutte le questioni relative all'equipaggio nel caso del cabotaggio insulare. D'altro lato, deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale di tale viaggio internazionale in zavorra è quello di evitare l'applicazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3577/92, a vantaggio di quella del n. 3 del medesimo articolo.

⁽¹⁾ GU C 19 del 22.1.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L.H. Piatkowski/Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

(Causa C-493/04) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei lavoratori — Previdenza sociale — Persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due diversi Stati membri — Soggezione alla legislazione in materia di previdenza sociale di ciascuno di tali Stati — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 14 quater, lett. b), e allegato VII — Contributo previdenziale applicato agli interessi corrisposti da una società con sede in uno Stato membro ad una persona residente in un altro Stato membro)

(2006/C 143/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti nella causa principale

Ricorrente: L.H. Piatkowski

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — *Gerechthof te 's-Hertogenbosch* — Interpretazione dell'art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata del regolamento n. 118/97 — Applicazione dell'art. 14 quater, lett. b), in combinato disposto con l'allegato VII, punto 1 — Previdenza sociale — Simultaneo assoggettamento alla normativa di due Stati membri

Dispositivo

Gli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), relativi rispettivamente alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento, e l'art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione neerlandese che include nella base di calcolo dei contributi sociali interessi come quelli versati nel caso di specie da una società con sede nei Paesi Bassi ad un cittadino neerlandese residente in Belgio e soggetto, in applicazione del detto regolamento e tenuto conto della natura delle sue attività lavorative, alle legislazioni in materia di previdenza sociale di ambedue gli Stati.

(¹) GU C 31 del 5.2.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 marzo 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-495/04) (¹)

(Direttiva 95/59 — Imposta sul consumo dei tabacchi lavorati — Sigarette a base di erbe — Funzione esclusivamente medica)

(2006/C 143/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: A.C. Smits-Koolhoven

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) — Direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Art. 7, n. 2 — Sigarette medicinali — Funzione esclusivamente medica — Fini terapeutici o profilattici

Dispositivo

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dalle imposte sul volume di affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, dev'essere interpretato nel senso che le sigarette senza tabacco non contenenti sostanze aventi un effetto medico ma presentate e commercializzate come ausilio per coloro che intendono smettere di fumare, non hanno una «funzione esclusivamente medica» ai sensi del secondo comma di tale disposizione.

(¹) GU C 31 del 5.2.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun/Stadt Augsburg

(Causa C-502/04) (¹)

(Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Figlio maggiorenne di un lavoratore turco che ha conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante — Condanna penale — Incidenza sul diritto di soggiorno)

(2006/C 143/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht